

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n.35/27869/2015

OGGETTO: COMUNE DI CANDIA CANAVESE – VARIANTE PARZIALE N. 1 AL
P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante parziale n. 1 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Candia Canavese, con deliberazione del C.C. n. 32 del 28/07/2015, trasmesso alla Città Metropolitana di Torino in data 05/08/2015 (pervenuto in data 12/08/2015) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(pratica n. VP- 23/2015);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 32 del 28/07/2015 di adozione della Variante;

rilevato che, il progetto preliminare della Variante parziale n. 1, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone la modifica dell'art.28 "Aree per attività produttive di riordino e completamento", delle NTA del Piano, per consentire l'ampliamento del fabbricato esistente della Società C.E.C. Cosmo De.Vi s.r.l. (via Barone n.26) sito nell'ambito PR1 ed in particolare, la costruzione di un edificio di altezza superiore ai 10 metri, considerato che il piano di campagna (interessato dall'ampliamento) è posto ad una quota inferiore e che l'esigenza (per motivi logistici) di conservare la complanarità dei solai, impone la costruzione di un edificio più elevato;

preso atto che il Comune di Candia Canavese è adeguato al PAI;

preso atto che ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Organo Tecnico Comunale ha emesso in data 22/07/2015 un parere di esclusione della Variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), previo consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali che hanno espresso le loro osservazioni sulla Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino 331-26544/2015 del 04/09/2015

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Candia Canavese con deliberazione C.C. n. 32 del 28/07/2015, le seguenti osservazioni:
 - richiamando quanto citato al comma 7 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.: "la deliberazione di adozione della Variante contieneun prospetto numerico dal quale emerge il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d) e) e f) riferito al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga.", si suggerisce di dare attuazione nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo a quanto indicato dalla L.U.R., richiamando tutti i "parametri" anche se non sono stati interessati dalla Variante in oggetto;
 - a titolo di apporto collaborativo si suggerisce, di integrare le "Prescrizioni particolari" dell'art. 28 delle NTA del Piano, prevedendo l'installazione di pannelli per la produzione di energia da fonti rinnovabili, compatibilmente con l'edificio da realizzare;
2. **di dare atto** che, con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il PTC2, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Candia Canavese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 16/09/2015

per Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica

Il Vice Direttore dell'Area Territorio, Trasporti e
Protezione Civile
(Ing. Giannicola Marengo)
F.to in originale